

### RIEPILOGO PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI

### PER IL PRODOTTO NUOVA PROTEZIONE CASA

"SET INFORMATIVO NUOVA PROTEZIONE CASA ED. 04/2024"

(In grassetto corsivo le parti modificate rispetto ai contenuti del precedente Set Informativo)

### **GLOSSARIO**

DEFINIZIONE OGGETTO DI MODIFICA	Set Informativo Ed. 06/2023	Set Informativo Ed. 04/2024
Voce Contenuto	l'insieme delle cose che si trovano all'interno dell'abitazione, nell'eventuale studio privato coesistente, che appartengono alle seguenti categorie:  1. arredamento, quali mobilio in genere dell'abitazione e studio privato compresi l'archivio e documenti personali; quant'altro di inerente l'abitazione od in uso all'Assicurato; quadri e tappeti di valore singolo non superiore a 600 euro; abbigliamento personale, e le opere di miglioria ed addizionali apportate alla casa dall'Assicurato locatario;  2. oggetti particolari, quali apparecchi fonici e televisivi (radio, televisori, videoregistratori, DVD, decoder, complessi stereofonici, registratori e simili), apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi e simili), apparecchi elettronici (apparecchi telefonici anche portatili, sistemi di prevenzione e allarme con le loro parti esterne, tablet, smartphone, computer, stampanti, fax, strumenti musicali elettronici e simili), nonché parabole e/o antenne TV singole, armi da fuoco, orologi in metallo non prezioso di valore singolo inferiore a 5.000 euro;	l'insieme delle cose che si trovano all'interno dell'abitazione, nell'eventuale studio privato coesistente, che appartengono alle seguenti categorie:  1. arredamento, quali mobilio in genere dell'abitazione e studio privato compresi l'archivio e documenti personali; quant'altro di inerente l'abitazione od in uso all'Assicurato; quadri e tappeti di valore singolo non superiore a 600 euro; abbigliamento personale, e le opere di miglioria ed addizionali apportate alla casa dall'Assicurato locatario;  2. oggetti particolari, quali apparecchi fonici e televisivi (radio, televisori, videoregistratori, DVD, decoder, complessi stereofonici, registratori e simili), apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi e simili), apparecchi elettronici (apparecchi telefonici anche portatili, sistemi di prevenzione, di videosorveglianza e di allarme comprese le loro parti installate all'esterno dell'abitazione, tablet, smartphone, computer, stampanti, fax, strumenti musicali elettronici e simili), nonché parabole e/o antenne TV singole, armi da fuoco, orologi in metallo non prezioso di valore singolo inferiore a 5.000 euro;
Voce <b>Cose</b>	gli oggetti materiali e gli animali	gli oggetti materiali <b>(mobili ed immobili)</b> e gli animali
Voce <b>Fabbricato</b>	intero edificio o parte di esso, comprese le relative finiture, con strutture fuori terra ed eventuali opere di fondazione e/o interrate, escluso il terreno. Si intendono inclusi:	intero complesso delle opere edili comprese le opere di fondazione e/o interrate, escluso il terreno. Si intendono inclusi: 1. gli impianti fissi per natura e destinazione al servizio del fabbricato



Classaria spasifica par la	1. impianti fissi al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici, elettronici, telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi gli impianti fotovoltaici e i pannelli solari che possono essere assicurati come cosa a se stante rispetto al fabbricato); sono considerati parte del Contenuto gli impianti di allarme, le parabole; 2. recinzioni fisse e cancelli anche automatizzati, fissi ed Infissi, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono esclusi parchi, giardini, alberi e strade private; 3. pertinenze (quali, a titolo esemplificativo box auto, cantine, soffitte, locali utilizzati per lo stoccaggio di beni ad uso domestico e personale, centrale termica, piscine, giochi ed attrezzature ed impianti sportivi) comunque costruite purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate (articoli 817, 818 C.C.). I box auto, anche se separati, si intendono compresi a condizione che siano ubicati nel raggio di non oltre 1 km dall'abitazione assicurata; 4. in caso di condominio, anche la quota delle parti di proprietà comune.	assicurato e degli spazi esterni di sua pertinenza (a titolo esemplificativo parchi, giardini, strade private e vie di accesso) quali: impianti elettrici, elettronici, telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi gli impianti fotovoltaici e i pannelli solari che possono essere assicurati come cosa a se stante rispetto al fabbricato); sono considerati parte del Contenuto gli impianti di allarme, di videosorveglianza e le parabole;  2. recinzioni fisse e cancelli anche automatizzati, fissi ed infissi, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono esclusi parchi, giardini, alberi e strade private;  3. pertinenze (quali, a titolo esemplificativo box auto, cantine, soffitte, locali utilizzati per lo stoccaggio di beni ad uso domestico e personale, centrale termica, piscine, giochi ed attrezzature ed impianti sportivi) comunque costruite purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate (articoli 817, 818 C.C.). I box auto, quando separati, si intendono compresi a condizione che siano ubicati nel raggio di non oltre 1 km dall'abitazione assicurata;  4. in caso di condominio, anche la quota delle parti di proprietà comune.
Glossario specifico per la Sezione Dispositivi elettronici		Eliminato il Glossario specifico in conseguenza dell'eliminazione della Sezione Dispositivi elettronici

## **PREMESSA**

DEFINIZIONE OGGETTO DI MODIFICA	Set Informativo Ed. 06/2023	Set Informativo Ed. 04/2024
Premessa	<ul> <li> si possono acquistare le seguenti garanzie:     Incendio ed altri danni alla casa;</li> <li>Furto;</li> </ul>	<ul> <li> si possono acquistare le seguenti <i>Sezioni</i> di garanzie:     Incendio ed altri danni alla casa;</li> <li>Furto;</li> </ul>



<ul> <li>Tutela delle opere d'arte e degli strumenti musicali;</li> <li>Responsabilità Civile verso terzi;</li> <li>Tutela Legale;</li> <li>Vita Digitale;</li> <li>Assistenza;</li> <li>Vivo Casa!;</li> <li>Confido;</li> <li>Green;</li> </ul>	<ul> <li>Tutela delle opere d'arte e degli strumenti musicali;</li> <li>Responsabilità Civile verso terzi;</li> <li>Tutela Legale;</li> <li>Vita Digitale;</li> <li>Assistenza;</li> <li>Vivo Casa!;</li> <li>Confido;</li> <li>Green;</li> </ul>
· Dispositivi elettronici	- Dispositivi elettronici-

# **SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI ALLA CASA**

DEFINIZIONE OGGETTO DI MODIFICA	Set Informativo Ed. 06/2023	Set Informativo Ed. 04/2024
Fuoriuscita di acqua condotta e ricerca riparazione delle tubature	Art. 1.6   Fuoriuscita di acqua condotta e ricerca riparazione delle tubature  AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua dovuta a:  1. rottura accidentale di:  • pluviali e grondaie;  • impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento del Fabbricato identificato nel certificato di Polizza, compresi i tubi interrati;  • elettrodomestici e relativi raccordi.  2. rottura accidentale di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento, del Fabbricato identificato nel certificato di Polizza causata da gelo.   Se la fuoriuscita d'acqua deriva da una rottura di tubi interrati, anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale al fabbricato stesso, AXA rimborsa:  • le spese necessariamente sostenute per la ricerca della rottura,	Art. 1.6   Fuoriuscita di acqua condotta e ricerca riparazione delle tubature  AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua dovuta a:  1. rottura accidentale o guasto* di:  • pluviali e grondaie;  • impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento del Fabbricato identificato nel certificato di Polizza, compresi i tubi interrati;  • elettrodomestici e relativi raccordi.  2. rottura accidentale o guasto* di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento, del Fabbricato identificato nel certificato di Polizza causata da gelo.   Se la fuoriuscita d'acqua deriva da una rottura accidentale o guasto* di tubi interrati, anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale al fabbricato stesso, AXA rimborsa:  • le spese necessariamente sostenute per la ricerca della rottura o del guasto*,
Eventi atmosferici, acqua piovana e sovraccarico neve	Art. 1.7  Eventi atmosferici, acqua piovana e sovraccarico neve	La garanzia Eventi atmosferici e sovraccarico neve viene proposta in due diverse versioni:  Art. 1.7  Eventi atmosferici scelta Base 1.7.1   Fenomeni atmosferici scelta Base 1.7.2   Sovraccarico neve 1.7.3   Accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini, comignoli

<sup>\*</sup>nella versione 06.2023 il presente nella garanzia Estensione Fabbricato Top



Art. 1.8| Eventi atmosferici scelta Estesa 1.8.1 | Fenomeni atmosferici scelta Base 1.8.2| Sovraccarico neve

1.8.3 | Accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini, comignoli

Inoltre, la garanzia Acqua Piovana diventa garanzia ad hoc:

#### Art.1.9 | Acqua Piovana

--

Le relative clausole subiscono alcune modifiche:

FENOMENI ATMOSFERICI (scelta Base ed Estesa)

•••

a condizione che gli eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste in zona.

FENOMENI ATMOSFERICI (scelta Estesa)

...

In aggiunta, rispetto a quanto previsto dalla garanzia Fenomeni atmosferici scelta Base, sono inclusi:

- i fabbricati aperti da uno o più lati identificabili come pertinenze separate dall'abitazione principale;\*\*
- le tende esterne frangisole stabilmente fissate al fabbricato compresi i loro automatismi e strutture;
- vie di accesso;\*\*\*
- piazzali;\*\*\*
- piscine;\*\*\*
- tettoie e porticati la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del Fabbricato tramite sistemi di fissaggio imbullonati o incavigliati non coperti in materiali leggeri (es. lastre o rotoli in policarbonato, lamiera in alluminio, plastica, vetroresina, vetro non stratificato, fibrocemento, bambù, legno, vimini e simili) o porticati formati dal

#### **EVENTI ATMOSFERICI**

...

a condizione che gli effetti siano riscontrabili su più cose in zona.

...

<sup>\*\*</sup>nella versione 06.2023 i Fabbricati aperti da uno o più lati erano coperti, ma non esplicitati a livello di normativo

<sup>\*\*\*</sup>nella versione 06.2023 presente nella garanzia Estensione Fabbricato Top



		prolungamento della soletta o della copertura del Fabbricato stesso.****
	ACQUA PIOVANA	ACQUA PIOVANA
	per l'evento acqua piovana non è necessario che gli effetti siano riscontrabili su più cose.	per l'evento acqua piovana non è necessario che gli effetti siano riscontrabili su più cose <i>in zona</i> .
	ACQUA PIOVANA	ACQUA PIOVANA
	AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da acqua piovana, che causa l'allagamento all'interno del fabbricato a seguito di:	AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da acqua piovana, che causa il <b>bagnamento e/o</b> l'allagamento all'interno del fabbricato a seguito di:
Rottura lastre	Art. 1.10   Rottura Lastre AXA indennizza i costi necessari per il trasporto, l'installazione o il rimpiazzo, delle lastre, la cui rottura è dovuta a un evento accidentale non previsto in altre garanzie della presente sezione.	Art. 1.12   Rottura Lastre  AXA indennizza i costi necessari per il trasporto, l'installazione o il rimpiazzo delle lastre relative alle cose assicurate, la cui rottura è dovuta a un evento accidentale non previsto in altre garanzie della presente sezione.
Spese di demolizione e sgombero in aumento	1.11.1  Spese di demolizione e sgombero in aumento	1.13.1   Spese di demolizione e sgombero in aumento (valido per tutte le garanzie acquistate nella Sezione Incendio e altri danni alla casa e per la Sezione Green)
Spese di perizia	1.11.2   Spese di perizia In caso di danno indennizzabile il cui ammontare sia superiore al 30% del valore del fabbricato assicurato, AXA rimborsa le spese e/o onorari di competenza del perito che il Contraente sceglie e nomina conformemente a quanto disposto dell'art. 12.3 - "Chi valuta l'ammontare del danno (arbitrato irrituale)"	1.13.2   Spese di perizia In caso di danno indennizzabile il cui ammontare sia superiore a 10.000 euro, AXA rimborsa le spese e/o onorari di competenza del perito che il Contraente sceglie e nomina conformemente a quanto disposto dell'art. 11.3 - "Chi valuta l'ammontare del danno (arbitrato irrituale)"

<sup>\*\*\*\*</sup> nella versione 06.2023 sono riportati solamente nelle "Ulteriori esclusioni specifiche" per gli Eventi atmosferici



Estensione fabbricato	Art. 1.16   Estensione fabbricato Top	Garanzia eliminata
Esclusioni comuni	Art. 1.18   Esclusioni comuni	Art. 1.19   Esclusioni comuni
	9. indiretti, tranne quelli espressamente indicati nelle garanzie;	9. consequenziali (salvo quanto previsto all'art. 1.3 - "Incendio, fulmine, esplosione e scoppio", art. 1.13 - "Spese in aggiunta" e art. 1.14 - "Spese conseguenziali di Fenomeno elettrico") ed indiretti, tranne quelli espressamente indicati nelle garanzie;
Ulteriori esclusioni specifiche	Art. 1.19   Ulteriori esclusioni specifiche Fermo restando quanto stabilito all'art. 1.18 - "Esclusioni comuni", valgono altresì per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni.	Art. 1.20 Ulteriori esclusioni specifiche Fermo restando quanto stabilito all'art. 1.19 - "Esclusioni comuni", valgono altresì per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni.
	Eventi atmosferici ed acqua piovana (art. 1.7.1) Sono esclusi i danni: 1. verificatisi a seguito di straripamento di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, di inondazioni, e penetrazioni di acqua marina, di cedimento o franamento del terreno;	Fenomeni atmosferici scelta Base (art. 1.7.1) Sono esclusi i danni causati da: 1. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, lagheggiata, inondazioni, alluvioni, penetrazioni di acqua marina, cedimento o franamento o spinta del terreno;
		7. rigurgito, rottura dei sistemi di scarico, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, tranne quanto disciplinato all'art. 1.9 - "Acqua Piovana", se acquistata;
		9. tende esterne, tettoie, porticati; 11.fabbricati aperti da uno o più lati
		identificabili come pertinenze separate dell'abitazione principale
		12. costruzioni e manufatti che non costituiscano abitazione, realizzati totalmente in legno e/o materia plastica



quali a titolo esemplificativo serre, casette da giardino, box e garage; 13. gazebo, pergolati, chioschi, ombrelloni, teli anche se dotati di serramenti, coperture pressostatiche, tendostrutture e tensostrutture;

...

15.vie di accesso, piazzali e piscine; 16. teli delle zanzariere; 17. pensiline.

Fenomeni atmosferici scelta Estesa (art. 1.8.1)

1. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, lagheggiata, inondazioni, alluvioni, penetrazioni di acqua marina, cedimento o franamento o spinta del terreno;

...

7. rigurgito, rottura dei sistemi di scarico, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, tranne quanto disciplinato all'art. 1.9 - "Acqua Piovana", se acquistata;

•••

9. tende esterne, eccetto le tende frangisole stabilmente fissate al fabbricato, tettoie e porticati ad eccezione di quelli la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del Fabbricato tramite sistemi di fissaggio imbullonati o incavigliati non coperti in materiali leggeri (es. lastre o rotoli in policarbonato, lamiera in alluminio, plastica, vetroresina, vetro non stratificato, fibrocemento, bambù, legno, vimini e simili) o porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del Fabbricato stesso;

...

11. costruzioni e manufatti che non costituiscano abitazione, realizzati totalmente in legno e/o materia plastica quali a titolo esemplificativo serre, casette da giardino, box e garage;
12. gazebo, pergolati, chioschi, ombrelloni, teli anche se dotati di serramenti, coperture pressostatiche, tendostrutture e tensostrutture;

..

8. tende esterne, tettoie ad eccezione di tettoie e porticati la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del Fabbricato tramite sistemi di fissaggio imbullonati o incavigliati non coperti in materiali leggeri (es. lastre o rotoli in policarbonato, plastica, ondulux, bambù, vimini e simili) o porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del Fabbricato stesso;



		14. teli delle zanzariere; 15. piscine a seguito di grandine; 16. pensiline.  Acqua piovana (art. 1.9) Sono esclusi i danni causati da: 1. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, lagheggiata, inondazioni, alluvioni, penetrazioni di acqua marina, cedimento o franamento o spinta del terreno; 2. umidità, stillicidio, trasudamento; 3. infiltrazione di acqua dal terreno; 4. infiltrazioni dovuti a difetti di impermeabilizzazione;
Ulteriori esclusioni specifiche	Art. 1.19   Ulteriori esclusioni specifiche Fermo restando quanto stabilito all'art. 1.18 - "Esclusioni comuni", valgono altresì per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni Estensione contenuto Top (art. 1.17) Si intendono confermate le esclusioni specifiche del presente art. 1.19.	5. innalzamento del livello della falda.  Art. 1.20   Ulteriori esclusioni specifiche Fermo restando quanto stabilito all'art. 1.19 - "Esclusioni comuni", valgono altresì per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni Estensione contenuto Top (art. 1.18) Si intendono confermate le esclusioni specifiche del presente art. 1.20 relativamente ai danni da
NUOVO ARTICOLO		Fenomeno Elettrico.  Art. 1.21   Decorrenza della garanzia di cui all'art. 1.7 - "Eventi atmosferici scelta Base", art. 1.8 - "Eventi atmosferici scelta Estesa", art. 1.9 - "Acqua Piovana", art. 1.16 - "Terremoto", art. 1.17 "Inondazioni, alluvioni"



Eliminazione franchigia	Art. 1.31  Eliminazione franchigia per il	Eliminato
per il primo sinistro da	primo sinistro da acqua condotta e	
acqua condotta e	fenomeno	
fenomeno	elettrico	
elettrico		

### **SEZIONE FURTO**

DEFINIZIONE OGGETTO DI MODIFICA	Set Informativo Ed. 06/2023	Set Informativo Ed. 04/2024
Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione	Art. 2.5   Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di scippo o rapina subiti dall'Assicurato e/o dal suo nucleo familiare all'esterno dell'abitazione	Art. 2.5   Scippo, rapina <i>e furto con destrezza</i> all'esterno dell'abitazione AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di scippo, rapina <i>e furto con destrezza</i> subiti dall'Assicurato e/o dal suo nucleo familiare all'esterno dell'abitazione
Ulteriori esclusioni specifiche	Art. 2.8   Ulteriori esclusioni specifiche Fermo restando quanto stabilito all'art. 2.7 - "Esclusioni comuni", valgono altresì le seguenti esclusioni Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione (art. 2.5) Sono esclusi gli oggetti: 1. destinati alle attività professionali esercitate dall'Assicurato o dai componenti del suo nucleo familiare; 2. in possesso a persone di età inferiore a 14 anni, salvo che abbiano subito lo scippo o la rapina, accompagnati da persone maggiorenni.	Art. 2.8   Ulteriori esclusioni specifiche Fermo restando quanto stabilito all'art. 2.7 - "Esclusioni comuni", valgono altresì le seguenti esclusioni Scippo, rapina e furto con destrezza all'esterno dell'abitazione (art. 2.5) Sono esclusi gli oggetti: 1. destinati alle attività professionali esercitate dall'Assicurato o dai componenti del suo nucleo familiare; 2. in possesso a persone di età inferiore a 14 anni, salvo che abbiano subito lo scippo o la rapina o il furto con destrezza, accompagnati da persone maggiorenni.
Limiti territoriali	Art. 2.14   Limiti territoriali Le garanzie della presente sezione sono valide in Italia. Inoltre la garanzia: • "Furto e rapina delle cose portate temporaneamente fuori dalla dimora abituale in villeggiatura" è valida anche in Svizzera, Regno Unito e Stati dell'Unione europea;	Art. 2.14   Limiti territoriali Le garanzie della presente sezione sono valide in Italia. Inoltre la garanzia: • "Furto e rapina delle cose portate temporaneamente fuori dalla dimora abituale in villeggiatura" è valida anche in Svizzera, Regno Unito e Stati dell'Unione europea;



Mondo.  dell'abitazione e valida in tutto il all'esterno dell'abitazione e valida in tutto il Mondo.		"Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione" è valida in tutto il Mondo.	• "Scippo, rapina <i>e furto con destrezza</i> all'esterno dell'abitazione" è valida in tutto il Mondo.
--	--	---	---

### **SEZIONE GREEN**

DEFINIZIONE OGGETTO DI MODIFICA	Set Informativo Ed. 06/2023	Set Informativo Ed. 04/2024
Esclusioni comuni	Art. 10.7   Esclusioni comuni	Art. 10.7   Esclusioni comuni  11. dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore o venditore. (nuova ulteriore esclusione)
NUOVO ARTICOLO		Art. 10.9  Effetto delle garanzie di cui all'art. 10.3 - "Pannelli solari e/o fotovoltaici" (solo per Eventi atmosferici e Sovraccarico neve) e all'art. 10.4 - "Terremoto pannelli solari e/o fotovoltaici"

# **SEZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI**

DEFINIZIONE OGGETTO DI MODIFICA	Set Informativo Ed. 06/2023	Set Informativo Ed. 04/2024
		Intera sezione eliminata

# SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

DEFINIZIONE OGGETTO DI	Set Informativo Ed. 06/2023	Set Informativo Ed. 04/2024
MODIFICA		
Determinazione del danno	Art. 12.5   La determinazione del danno	Art. 11.5   La determinazione del danno
	Per il Contenuto (esclusi i documenti	Per il Contenuto (esclusi i documenti
	personali)	personali)
	5. per i beni acquistati nuovi nei 36 mesi	5. per i beni acquistati nuovi nei 36 mesi
	precedenti al sinistro, in caso di garanzia	precedenti al sinistro, in caso di garanzia
	Fenomeno elettrico nella formula allo	Fenomeno elettrico nella formula allo
	stato d'uso, l'indennizzo sarà	stato d'uso, l'indennizzo sarà
	determinato a valore a nuovo. Per i	determinato a valore a nuovo. Per i
	restanti beni l'indennizzo non potrà	restanti beni l'indennizzo non potrà
	superare il doppio del valore che il bene	superare il doppio del valore che il bene
	aveva al momento	aveva al momento
	del sinistro senza mai essere superiore al	del sinistro senza mai essere superiore
	valore a nuovo del bene.	al valore a nuovo del bene.
	In caso di garanzia Fenomeno elettrico	In caso di garanzia Fenomeno elettrico
	acquistata nella formula valore a nuovo	acquistata nella formula valore a nuovo
	l'indennizzo si calcola deducendo dal	l'indennizzo si calcola deducendo dal



valore a nuovo delle cose assicurate, valore a nuovo delle cose assicurate, come calcolato al punto 1., il valore a come calcolato al punto 1., il valore a nuovo delle cose illese ed il valore nuovo delle cose illese ed il valore residuo di quelli danneggiati. residuo di quelli danneggiati. L'Assicurato acquisisce il diritto al pagamento L'Assicurato acquisisce il diritto al pagamento dell'intero indennizzo dell'intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione delle cose danneggiate purché il rimpiazzo o la riparazione delle avvenga entro 12 mesi dalla data di cose danneggiate avvenga entro 12 mesi accettazione della liquidazione. Se ciò dalla data di accettazione della non avviene, AXA limita l'indennizzo al liquidazione. Se ciò non avviene, AXA valore al momento del sinistro limita l'indennizzo al valore al momento determinato come stabilito al punto 2.; del sinistro determinato come stabilito al punto 2.; Art. 12.6 | Assicurazione parziale per la Art. 11.6/ Assicurazione parziale per la Assicurazione parziale per la forma di assicurazione a forma di assicurazione a valore intero forma di assicurazione a valore intero valore intero Fermo quanto disciplinato all'art.1907 Fermo quanto disciplinato all'art.1907 C.C. "Assicurazione parziale", si concorda C.C. "Assicurazione parziale", si concorda • per il fabbricato avente caratteristiche • per il fabbricato avente caratteristiche costruttive di tipo A (tradizionale): se i costruttive sia di tipo A (tradizionale) metri quadrati dichiarati, aumentati del che di tipo B (in legno): se al momento 20% sono inferiori rispetto a quelli del sinistro la somma assicurata aumentata del 30% risulta inferiore al effettivi e contemporaneamente, la somma assicurata è inferiore al costo di valore di ricostruzione a nuovo, AXA ricostruzione a nuovo, AXA risponderà indennizza in proporzione del rapporto tra la somma assicurata aumentata del del danno in proporzione al rapporto tra 30% ed il valore di ricostruzione a la somma assicurata ed il costo suddetto, trovando così applicazione la regola nuovo: proporzionale di cui all'articolo 1907 C.C.: • per il fabbricato avente caratteristiche (N.B. il parametro "metri quadrati" è costruttive di tipo B (in legno): se al stato eliminato e la deroga passa dal 20% momento del sinistro la somma sui mq al 30% sulla somma assicurata) assicurata aumentata del 20% risulta inferiore al valore di ricostruzione a nuovo, AXA indennizza in proporzione del rapporto tra la somma assicurata aumentata del 20% ed il valore di ricostruzione a nuovo;

#### SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

DEFINIZIONE OGGETTO DI	Set Informativo Ed. 06/2023	Set Informativo Ed. 04/2024
MODIFICA		
NUOVO ARTICOLO		Art. 12.18  Facoltà di modifica del
		premio a scadenza